

Sentenza: 23 giugno 2021, n. 164

Materia: ambiente, paesaggio, governo del territorio

Parametri invocati: artt. 3, 97, 117 terzo e quarto comma, 118, 120 Cost.; articoli da 138 a 143 d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), come norme interposte

Giudizio: Conflitto di attribuzione Stato / Regioni

Ricorrente: Regione del Veneto

Oggetto: Decreto del Direttore generale della direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del 5 dicembre 2019, n. 1676, recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area alpina compresa tra il Comelico e la Val d'Ansiei, Comuni di Auronzo di Cadore, Danta di Cadore, Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore, San Nicolò di Comelico e Comelico Superiore».

Esito: dichiarazione di spettanza allo Stato, e per esso al Direttore generale della direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, del potere di adottare il decreto 5 dicembre 2019, n. 1676

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

La Regione del Veneto impugna il decreto statale in epigrafe, che avrebbe, a suo dire, irrigidito talmente la disciplina vincolistica paesaggistica del Cadore, da impedire l'esercizio delle prerogative costituzionali della ricorrente in materia di governo del territorio.

Sfoltite dai motivi di impugnazione inammissibili per varie ragioni, le residue censure di merito vengono trattate con schematica chiarezza.

La Corte, innanzi tutto, premette che, nell'esercizio delle funzioni amministrative in questo ambito, vengono in rilievo due tipi di interessi pubblici differenti: quello alla tutela e conservazione del paesaggio (prevalente e mai recessivo), affidato allo Stato, e quello alla corretta fruizione del territorio, affidato alla Regione.

Da questa premessa, i giudici fanno discendere due corollari.

Il primo è che una corretta interpretazione delle norme primarie conduce all'affermazione per la quale le regioni possono "operare per addizione, mai per sottrazione", per utilizzare le parole della sentenza, nel senso che possono aggiungere al catalogo dei beni vincolati taluni complessi paesaggistici, ma mai adottare atti confliggenti con le prerogative statali in materia, intesi a sottrarre una plaga del territorio alla tutela vincolistica già imposta a livello ministeriale.

In questo senso vanno intesi anche i meccanismi di elaborazione congiunta del piano paesaggistico regionale.

Il secondo corollario, già presente *in nuce* nelle premesse, consiste nella prevalenza valoriale della tutela paesaggistica sulla disciplina del governo del territorio, nel senso che le competenze amministrative dei comuni e delle regioni in materia urbanistica si possono esplicare se e nella misura in cui il regime derivante dall'imposizione vincolistica lo consenta.

Conclusivamente, risulta dunque legittimo che lo Stato adotti un decreto, anche in assenza di un piano paesaggistico, di più o meno imminente approvazione, di tutela di un determinato territorio. Il ricorso viene conseguentemente respinto.